

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1643)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LANFRÈ, NENCIONI, MARIANI e FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1974

Nuove norme per l'esercizio della professione forense e per l'ammissione nella Magistratura

ONOREVOLI SENATORI. — Da anni divampa la polemica circa la necessità di adeguare l'esercizio della professione forense e della Magistratura alle nuove esigenze politico-sociali della nazione italiana.

Numerosi i dibattiti, innumerevoli le proposte, molti i disegni di legge ma tutto è rimasto immutato nel mentre eventi nuovi hanno vieppiù evidenziato l'urgenza di provvedere.

Le norme che seguono rappresentano, a nostro avviso, una soluzione globale del problema. Eventuali necessità di copertura si prospetteranno all'atto della concretizzazione dell'Accademia giuridica per la quale potrà, a tempo debito, essere provveduto con apposite variazioni del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Ci onoriamo pertanto di presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita in Roma un'Accademia per la preparazione all'esercizio della professione forense.

Art. 2.

Potranno accedere all'Accademia, mediante pubblico concorso, tutti coloro che avran-

no conseguito presso una Università italiana la laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Il concorso consisterà nello svolgimento di un tema di orientamento prevalentemente pratico nelle seguenti discipline:

- diritto civile;
- procedura civile;
- diritto penale;
- procedura penale;
- diritto amministrativo;
- diritto tributario.

Art. 4.

Saranno dichiarati idonei ed ammessi all'Accademia quei candidati che avranno riportato la media di otto decimi e non avranno conseguito in nessuno dei temi svolti un punteggio inferiore a sette decimi.

Art. 5.

Le discipline oggetto di esame costituiranno materia di insegnamento ad orientamento prevalentemente pratico dei corsi dell'Accademia giuridica che avranno durata biennale.

Art. 6.

L'insegnamento verrà demandato a docenti universitari, a magistrati di grado non inferiore al III e ad avvocati iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle magistrature superiori, i quali dovranno esprimere, alla fine dei corsi, un giudizio collegiale di idoneità per ciascun allievo.

Art. 7.

Coloro che saranno dichiarati idonei saranno abilitati ad iscriversi nell'albo dei procuratori legali in qualsiasi località della Repubblica di loro gradimento.

Art. 8.

I procuratori legali potranno esercitare davanti a tutte le Preture della Repubblica o giurisdizioni a queste equiparate e, per delega espressa, sostituire l'avvocato nelle udienze civili e penali dei Tribunali, delle Corti di appello, delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello nonchè davanti ai Tribunali regionali amministrativi e alle altre magistrature equiparate, esercitando tutte le facoltà dell'avvocato delegante ad esclusione, in materia civile, dell'assistenza alla escussione dei testimoni e alla compilazione delle scritture difensive e, sia in materia penale che in materia civile, della discussione orale dibattimentale.

Art. 9.

I procuratori legali, dopo quattro anni di effettivo esercizio della professione, potranno sostenere l'esame per l'esercizio della professione di avvocato.

L'esame si svolgerà presso la sede della Corte di appello nel cui distretto il procuratore legale ha esercitato la sua attività e consisterà nella stesura di una comparsa conclusionale in materia civile o amministrativa e di motivi di appello avverso una sentenza penale nonchè in un colloquio inteso a determinare il suo stato di cultura giuridica e generale.

Art. 10.

Le Commissioni di esame saranno composte dal presidente e dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la Corte di appello, dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori della stessa località e da due professori universitari di materie giuridiche attinenti all'esercizio della professione forense.

Art. 11.

La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità senza punteggio.

Art. 12.

I candidati dichiarati idonei avranno diritto di iscriversi all'albo degli avvocati in qualsiasi località della Repubblica da loro prescelta.

Art. 13.

Gli avvocati potranno esercitare la professione davanti alle Preture, ai Tribunali, alle Corti di assise, alle Corti di appello, alle Corti di assise di appello, ai Tribunali regionali amministrativi e alle magistrature equiparate di tutta la Repubblica senza limitazioni di sorta.

Art. 14.

Dopo sei anni di effettivo esercizio professionale gli avvocati potranno partecipare al concorso per l'esercizio davanti alla Suprema Corte di cassazione e alle magistrature superiori.

Art. 15.

Il concorso avrà luogo annualmente in Roma e consisterà nello svolgimento di un concorso in Cassazione su tema dato dalla Commissione di esame e successiva sua discussione davanti alla stessa Commissione.

Art. 16.

La Commissione di esame sarà presieduta dal presidente della Corte di appello di Roma e composta dal procuratore generale presso la stessa Corte di appello nonchè dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma e da due professori di ruolo di materie giuridiche afferenti all'esercizio della professione forense.

Art. 17.

La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o di inidoneità.

Per essere dichiarato idoneo ciascun candidato dovrà conseguire un punteggio non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 18.

In base al punteggio conseguito la Commissione formerà una graduatoria dei candidati dichiarati idonei.

Art. 19.

I candidati dichiarati idonei saranno iscritti a loro domanda nell'albo dei patrocinanti davanti alla Suprema Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori.

Art. 20.

Potranno partecipare ai concorsi per la Magistratura solo ed esclusivamente gli avvocati abilitati all'esercizio davanti alla Suprema Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori i quali nella graduatoria prevista nell'articolo 18 si siano classificati nei primi cento posti.

Art. 21.

Le materie di esame per l'ammissione nella Magistratura restano le stesse previste dal vigente ordinamento giudiziario.

Art. 22.

Per ciascun candidato al concorso per la Magistratura dovrà essere compilato un distinto rapporto informativo dal presidente della Corte di appello, dal procuratore generale e dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori presso cui il candidato è iscritto.

Il rapporto non dovrà fare alcun riferimento alle idee politiche professate dal candidato.

Art. 23.

La Commissione di esame per il concorso in Magistratura sarà presieduta dal primo

presidente della Suprema Corte di cassazione e sarà composta dal procuratore generale presso la stessa Corte nonchè da tre professori universitari di ruolo di materie giuridiche.

Art. 24.

Per i candidati dichiarati idonei verrà compilata una graduatoria in base al punteggio conseguito, che non dovrà essere inferiore ai trenta cinquantiesimi.

Art. 25.

Viene abolita ogni distinzione di grado fra i magistrati.

Le funzioni saranno attribuite secondo le necessità degli uffici e secondo l'idoneità conseguita nel concorso come risultante dalla graduatoria prevista dall'articolo 24.

Art. 26.

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge viene abrogata, restando salvi i diritti acquisiti. Con apposito regolamento si provvederà alla strutturazione dell'Accademia giuridica prevista dall'articolo 1.

Art. 27.

La presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, entro il quale termine dovrà essere emanato il regolamento previsto dal precedente articolo 26.